

di gran Corte criminale i consiglieri d'appello nelle antiche provincie dello Stato.

La minoranza faceva riflettere che non è previsto il caso, e quindi che non si poteva assimilare, poichè l'assimilazione potrebbe farsi tra i giudici di Corti civili delle provincie siciliane ed i consiglieri di Corti d'appello, ma non tra questi ed i giudici di gran Corte criminale, poichè il rango dei giudici di gran Corte criminale nelle provincie siciliane è inferiore a quello dei giudici delle Corti civili. Ma quando si è riflettuto che la giurisdizione criminale attribuita alla sezione di accusa, che dà la sentenza d'accusa nelle materie criminali, attribuita alle Corti d'assise che decidono pure sulle materie criminali, questa competenza è attribuita da noi alle Corti criminali, l'ufficio non ha trovato ragione per cui non dovesse dichiarare eleggibile il giudice della gran Corte criminale. Se poi, rifletteva l'ufficio, si volesse stare alla lettera della legge, voi trovate giudici di Corte criminale, giudici che qui hanno il nome di consiglieri, ma che non sono che i giudici di gran Corte d'appello nelle antiche provincie; voi trovate che sono giudici d'appello i giudici di Corte criminale, perchè la corte criminale nelle provincie siciliane è Corte di appello. Poichè è a riflettere che nelle materie correzionali decide il giudice di circondario, come qui decide il tribunale di circondario, e la Corte criminale è corte d'appello per queste materie. Decide poi la Corte criminale in unico grado di giurisdizione, senz'altra Corte a sè superiore, per tutto ciò che riguarda i primi fatti, quelli che si chiamano dalle leggi sarde *crimini*.

Or dunque, diceva l'ufficio, se le attribuzioni sono le stesse, se ciò che è un'unica Corte nelle antiche provincie è diviso in due Corti nelle provincie siciliane, se la Corte criminale decide per tutti i misfatti in unico grado di giurisdizione, se decide in grado d'appello per le cose criminali, non si trova ragione di dover escludere dall'eleggibilità il giudice delle Corti criminali, perchè non si trova scritto nella legge elettorale, e non si poteva trovare scritto, perchè, quando la legge elettorale fu pubblicata, non si trattava di Corti criminali, si trattava semplicemente di Corti d'appello.

Per queste considerazioni l'ufficio, per mio organo, alla quasi unanimità, in gran maggioranza (credo che non vi sieno stati che due contrari), propone che la Camera si compiacca di approvare quest'elezione.

**PRESIDENTE.** Non potendosi porre quest'elezione nel novero di quelle che non sono in nessun modo contestate, e per cui gli uffici hanno unanimemente giudicato doversene proporre la validità, io domanderò se ci sono osservazioni in contrario alla proposta fatta dall'onorevole relatore.

Nessuno prendendo a parlare, metterò ai voti la proposta.

Quelli che sono di parere d'approvare la proposta del I ufficio per la convalidazione dell'elezione del professore Nicolò Musumeci, si alzano.

(La Camera approva.)

Non essendovi altri relatori del I ufficio sopra elezioni non contestate, pregherò un relatore del II ufficio di salire alla ringhiera.

**RASPONI, relatore.** Collegio 7° di Napoli di S. Carlo all'Arena.

Questo collegio si compone di quattro sezioni, e gli elettori iscritti ascendono complessivamente a 825.

Votarono nel primo scrutinio 486, ed i voti si ripartirono nel modo seguente:

Roberto Savarese 210 voti; Martinez Gaetano 91; marchese Francesco Sant'Angelo 54; Avesani Giovanni Francesco 29; voti dispersi 98; nulli 4.

Non avendo i candidati ottenuto la maggioranza voluta, si procedette allo scrutinio di ballottaggio.

In questo scrutinio raccolse 421 voti il signor Savarese Roberto, e Gaetano Martinez 2; 5 schede furono dichiarate nulle.

Non essendosi riscontrata nessuna irregolarità o reclamo, ho l'onore di proporvi a nome del II ufficio la convalidazione della elezione del collegio 7° di Napoli nella persona del signor Savarese Roberto.

(La Camera approva.)

Collegio di Barge.

Questo collegio è diviso in cinque sezioni: Barge, Moretta, Paesana, Revello e Sanfront. Gli elettori iscritti sommano a 921; i votanti furono 540.

Raccolse l'avvocato Giovanni Battista Bertini voti 514; 25 voti furono dispersi; 5 dichiarati nulli.

Verificandosi le condizioni di cui all'articolo 91 della legge, si propone dal II ufficio la convalidazione dell'elezione del signor avvocato Giovanni Battista Bertini a deputato del collegio di Barge.

(La Camera approva.)

Collegio di Bricherasio.

Questo collegio è composto di sei sezioni; gli elettori iscritti ascendono a 950; votarono 657.

Il signor marchese Emanuele di Rorà ottenne nel primo squittinio voti 645; voti dispersi 14.

Essendosi verificate le condizioni dell'articolo 91 della legge, non essendovi reclamo nè irregolarità, io vi propongo a nome dell'ufficio II l'approvazione dell'elezione del collegio di Bricherasio nella persona del signor marchese Emanuele di Rorà.

(La Camera approva.)

Collegio di Alessandria.

Questo collegio, diviso in quattro sezioni, consta di 1100 elettori iscritti, dei quali votarono al primo squittinio 595.

L'avvocato commendatore Urbano Rattazzi ottenne voti 576; voti dispersi 13; nulli 6.

I voti riportati dal commendatore Rattazzi eccedendo il terzo degli iscritti e la metà dei votanti, fu proclamato a deputato del collegio di Alessandria.

Io a nome dell'ufficio II ve ne propongo la convalidazione.

(La Camera approva.)

Collegio di Vignale.

È diviso in sei sezioni, le quali sono: Vignale, Moncalvo, Occimiano, Montemagno, Ottiglio e Portacomaro.

Gli elettori iscritti erano 1453; votarono 607.

Il signor commendatore Giovanni Lanza ebbe voti 578; l'avvocato Massa 4; dispersi 16, e nulli 9.

Verificandosi le condizioni prescritte dall'articolo 91 della legge elettorale, non essendovi reclami, nè alcuna irregolarità essendosi riscontrata dall'ufficio, ho l'onore di proporvi la conferma di questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Villanova d'Asti.

Questo collegio è diviso in 5 sezioni, che sono: Villanova, Castelnuovo d'Asti, Cocconato, Montafia e San Damiano d'Asti; gli iscritti sono 1284; votarono 730.

Il cavaliere Carlo Bon-Compagni ebbe voti 570; l'avvocato Michele Borgnino 105; il cavaliere Vincenzo Aliberti voti 17; dispersi 16; schede nulle 24.

Verificandosi tutte le condizioni prescritte dalla legge, si propone a nome del II ufficio la conferma della elezione del cavaliere Bon Compagni.

(La Camera approva.)

Collegio di Larino.

Elettori iscritti 788; votarono 545.